Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **1164**.

Modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in fisica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in fisica;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella XXI, dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, concernente il corso di laurea in fisica, è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale obbligatorio, del primo biennio, di « esperimentazioni fisica (biennale) » è sostituito dai due insegnamenti fondamentali obbligatori annuali di « esperimentazioni fisica I » e di « esperimentazioni fisica II ».

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto per coloro che si iscrivono al primo anno del corso di laurea in fisica a cominciare dall'anno accademico 1981-82.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 305

LEGGE 5 agosto 1981, n. **467**.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consiglio italiano del movimento europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 50 milioni, autorizzato con legge 22 maggio 1970, n. 374, a favore del Consiglio italiano del movimento europeo è elevato a lire 350 milioni per l'anno 1980.

Art. 2.

A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 22 maggio 1970, n. 374, la relazione ivi prevista, da presentarsi al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ogni anno, deve essere corredata dal bilancio consuntivo e da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni, provvede a trasmettere al Parlamento tali documenti con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Consiglio italiano del movimento europeo.

Il versamento del contributo di cui all'articolo precedente, afferente all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti anzidetti, verrà effettuato dopo la trasmissione al Parlamento dei documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 6 agosto 1981, n. **468**.

Integrazione alla legge 5 giugno 1974, n. 283, recante provvedimenti in favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai proprietari di unità immobiliari, dichiarate inagibili a seguito della frana del 19 luglio 1966, non comprese entro il perimetro del rione Addolorata e ricadenti nelle zone della città di Agrigento fatte sgomberare a seguito delle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonchè della ulteriore ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967, è ceduto in proprietà gratuita, secondo quanto stabilito dalla lettera *b*) dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ai medesimi assegnato dalla com-

missione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, previa cessione gratuita al patrimonio del comune di Agrigento dell'immobile dichiarato inagibile o dell'area su cui insisteva l'immobile demolito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 6 agosto 1981, n. **469.**

Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il terzo comma dell'articolo 768 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1981, n. **470.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. **1071,** convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. **73;**

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 144, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1981, n. **471.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. **312;**

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 24, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto bancario;
diritto degli enti locali;
teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
tecnica di borsa;
finanziamenti di aziende;
finanza degli enti locali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981
Registro, n. 73 Istruzione, foglio n. 300

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1981.

Determinazione del saggio di interesse per gli investimenti di fondi patrimoniali degli istituti di previdenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge n. 442 del 3 aprile 1933;

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855;

Sulla proposta del direttore generale degli istituti di previdenza;

Udito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza;

Decreta:

Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima, concederanno con propri fondi viene determinato come segue:

1) 10,50% per mutui a cooperative edilizie costituite prevalentemente tra iscritti agli istituti di previdenza medesimi;

2) 11% per mutui a cooperative edilizie non costituite prevalentemente tra iscritti ai predetti istituti;

3) 10,75% per mutui agli istituti autonomi per le case popolari;

4) 11% per mutui agli enti morali e alle società costituiti con lo scopo di costruire — senza finalità di lucro — case popolari ed economiche da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto;

5) 11% per mutui ai comuni, alle province, ai consorzi ed in genere agli enti di cui al n. 7) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855 (esclusi gli enti di cui al precedente n. 3), da ammortizzare entro dieci anni, anche se non destinati ad opere di pubblica utilità urgenti;

6) 11,25% per mutui a favore degli enti di cui al precedente n. 5) con ammortamento di durata superiore a dieci anni;

7) 11% per mutui ad enti per il pagamento di contributi arretrati dovuti agli istituti di previdenza, anche con ammortamento di durata inferiore a dieci anni;

8) 11,75% per sconto di annualità statali.

A norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, le variazioni dei saggi di cui sopra si applicano ai mutui ed alle operazioni di sconto di annualità, per i quali alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto non vi sia ancora un provvedimento di concessione della Direzione generale degli istituti di previdenza registrato dalla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1981
Registro n. 4 Istituti di previdenza, foglio n. 18

(8925)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Alleanza Securitas Esperia, in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica al ramo altri danni ai beni per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Alleanza Securitas Esperia S.p.a., con sede in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 12, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Alleanza Securitas Esperia, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica al ramo altri danni ai beni per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4327)

DECRETO 21 luglio 1981.

Approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare a contratti emessi e da emettere per la collettività degli industriali aderenti al « Programma previdenza imprenditori - PRIM », presentate dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare a contratti in forma collettiva;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza di seguito indicate, presentate dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale della rendita vitalizia differita assicurata applicabile alle polizze emesse e da emettere per la collettività degli industriali aderenti al « Programma previdenza imprenditori - PRIM » in tariffa n. 74, rendita vitalizia differita a premio annuo costante, con controassicurazione ed adeguamento annuale delle prestazioni assicurate al costo della vita, approvate con decreto ministeriale n. 8083 del 17 febbraio 1973;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale della rendita vitalizia aggiuntiva assicurata applicabile alle polizze emesse e da emettere per la collettività degli industriali aderenti al « Programma previdenza imprenditori - PRIM » in tariffa n. 73, rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione ed adeguamento annuale delle prestazioni assicurate al costo della vita, approvate con decreto ministeriale n. 10422 del 15 novembre 1976.

Roma, addì 21 luglio 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(4718)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 agosto 1981.

Rettifica e parziale integrazione del decreto ministeriale 13 luglio 1981 concernente la dichiarazione dell'importanza internazionale del complesso di zone umide costiere dell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 13 luglio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1981: « Dichiarazione dell'importanza internazionale del complesso di zone umide costiere dell'Emilia Romagna per effetto della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 »;

Considerato che la Salina di Cervia, appartenente al patrimonio dello Stato, è utilizzata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato per la produzione di sale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979: « Istituzione della riserva naturale di popolamento animale Salina di Cervia » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979 che ne affida la vigilanza, per quanto concerne la tutela dell'avifauna e del relativo habitat, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto che altre zone, tra quelle incluse nel decreto di dichiarazione di importanza internazionale sopraricordato, risultano già dichiarate riserve naturali ed affidate in gestione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta pertanto la necessità di rettificare parzialmente e di integrare il proprio decreto 13 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Nella riserva naturale denominata Salina di Cervia, dichiarata zona umida di importanza internazionale con decreto 13 luglio 1981, sono fatte salve le competenze e l'esercizio delle attività dell'Amministrazione autono-

ma dei monopoli di Stato, appurato che l'attività di produzione del sale non contrasta con le esigenze di tutela dell'avifauna e del relativo habitat.

Art. 2.

Nella Salina di Cervia e nelle altre zone umide comprese nel decreto ministeriale 13 luglio 1981 dichiarate riserve naturali con decreto ministeriale la gestione ambientale compete al Ministro dell'agricoltura e delle foreste nei limiti e secondo quanto previsto dai relativi decreti di istituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4927)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1981.

Adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di imprese artigiane, dei soci lavoratori di società fra artigiani, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli articoli 42 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visti i decreti ministeriali 29 ottobre 1979 e 9 ottobre 1980;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 15 giugno 1981, concernente l'adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società fra artigiani nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 15 giugno 1981, concernente l'adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società fra artigiani, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1981

Il Ministro: DI GIESI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 15 giugno 1981

(*Omissis*).

Assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società tra artigiani nonché dei familiari coadiuvanti del titolare. Adeguamento dei premi speciali unitari in vigore.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del direttore generale;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1969 di approvazione della propria deliberazione in data 24 giugno 1969 con la quale è stata adottata la tabella dei premi speciali unitari annui a persona dovuti, a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, a decorrere dal 1° luglio 1969, per l'assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

Vista la propria deliberazione 28 luglio 1980 con la quale, in relazione al decreto ministeriale 5 gennaio 1980, che ha fissato per l'anno 1980 in L. 9.120 il limite minimo di retribuzione giornaliera per le contribuzioni del settore artigiano in materia di previdenza e assistenza sociale, sono state adottate per l'assicurazione delle predette persone, nuove misure di premio speciale unitario annuo a decorrere dal 1° gennaio 1980, rapportate alle classi di rischio di cui al citato decreto ministeriale 10 novembre 1969 ed a classi di retribuzione annua a partire da quella minima di L. 2.736.000 (corrispondente a L. 9.120 giornaliere);

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, la quale stabilisce che i limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti emanati per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Tenuto conto che il citato art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce che « gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ..., con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica »;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1980 con il quale è stato accertato che tale aumento è del 17,1 per cento;

Considerato, pertanto, che anche nel settore in esame i limiti minimi di retribuzione giornaliera vanno incrementati della predetta misura del 17,1%, passando a decorrere dal 1° gennaio 1981 da L. 9.120 a L. 10.680 giornaliere;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 245, il quale stabilisce che a decorrere dal 31 maggio 1981 le contribuzioni in materia di previdenza ed assistenza sociale per il settore in esame sono calcolate con riferimento alla retribuzione minima giornaliera di L. 14.070;

Ravvisata in conseguenza la necessità di elevare la classe minima di retribuzione annua a L. 3.204.000 (corrispondente a L. 10.680. giornaliere) a decorrere dal 1° gennaio 1981 ed a lire 4.221.000 (corrispondente a L. 14.070 giornaliere) a decorrere dal 31 maggio 1981 e di determinare, per ciascuna di dette classi, le nuove misure di premio speciale unitario per ciascuna classe di rischio;

Viste le nuove anzidette misure quali risultano dalle elaborazioni statistico-attuariali;

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 39, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico industria nella seduta del 4 giugno 1981;

Sentito il direttore generale, il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

Per l'assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana, la classe minima di retribuzione annua di L. 2.736.000, di cui alla propria deliberazione 28 luglio 1980 approvata con decreto ministeriale del 9 ottobre 1980, valida anche ai fini indennitari, fatti comunque salvi, il minimale ed il massimale stabiliti ogni triennio ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è sostituita:

a partire dal 1° gennaio 1981 con la classe di retribuzione minima annua di L. 3.204.000;

a partire dal 31 maggio 1981 con la classe di retribuzione minima annua di L. 4.221.000.

Dalle predette decorrenze il premio speciale unitario annuo, per ciascuna classe di rischio, è riferito alle classi di retribuzione minima annua innanzi citate ed è indicato nella tabella allegata alla presente delibera della quale fa parte integrante.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, ai sensi degli articoli 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(Omissis).

Il presidente: ORLANDI

Il segretario: ALKER

PREMIO SPECIALE UNITARIO ANNUO PRO-CAPITE PER L'ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHE' DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA.

CLASSI DI RISCHIO	Classe di retribuzione di L. 3.204.000 da valere dall'1-1-1981 al 30-5-1981	Classe di retribuzione di L. 4.221.000 a decorrere dal 31-5-1981
1 = (0 — 2)	L. 5.740	L. 7.560
2 = (3 — 4)	L. 11.480	L. 15.120
3 = (5 — 6)	L. 17.090	L. 22.510
4 = (7 — 9)	L. 23.500	L. 30.960
5 = (10 — 12)	L. 33.650	L. 44.330
6 = (13 — 16)	L. 40.850	L. 53.820
7 = (17 — 20)	L. 55.540	L. 73.170
8 = (21 — 25)	L. 62.750	L. 82.660
9 = (26 — 30)	L. 77.430	L. 102.010
10 = (31 — 35)	L. 95.590	L. 125.930
11 = (36 — 42)	L. 112.940	L. 148.790
12 = (43 — 49)	L. 136.170	L. 179.390
13 = (50 — 59)	L. 149.250	L. 196.620
14 = (60 — 69)	L. 178.360	L. 234.970
15 = (70 — 79)	L. 213.600	L. 281.400
16 = (80 e oltre)	L. 236.830	L. 312.000

(4857)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 luglio 1981.

Integrazione del decreto ministeriale 10 agosto 1978 concernente la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della seconda rete TV di Monte Padrio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978 con il quale sono state dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della seconda rete TV di Monte Padrio (Sondrio);

Considerato che, ai sensi degli articoli 2 e 3 dello stesso decreto, la RAI - Radiotelevisione italiana è stata autorizzata a chiedere l'espropriazione e l'asservimento delle aree occorrenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti medesimi con inizio entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto e compimento entro tre anni;

Considerato che, ai fini del rilascio della concessione edilizia occorrente per la realizzazione delle opere in questione la superficie di terreno già acquisita è risultata inadeguata in relazione alle distanze fissate dal regolamento edilizio del comune di Tirano (Sondrio) e che si rende pertanto necessario disporre di una ulteriore fascia perimetrale intorno al terreno sede dell'impianto, fascia da assoggettare a vincolo di assoluta inedificabilità;

Considerato che il mancato rilascio della predetta concessione edilizia non ha consentito il compimento dei lavori entro il termine fissato;

Vista l'istanza della concessionaria RAI in data 28 maggio 1981;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti per l'ampliamento della superficie da asservire e per la proroga del termine di compimento dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

Per la realizzazione e l'uso dell'impianto ripetitore della seconda rete TV di Monte Padrio (Sondrio) la RAI - Radiotelevisione italiana, potrà procedere all'asservimento coattivo di assoluta inedificabilità del terreno necessario al rispetto delle distanze, indicato in colorazione azzurra nella planimetria allegata.

Art. 2.

L'asservimento coattivo di cui al precedente articolo dovrà essere iniziato entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto e compiuto entro il termine di tre anni.

Art. 3.

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978, citato nelle premesse è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1981

Il Ministro: GASPARI

RIPETITORE DI M.PADRIO

COMUNE DI TIRANO · FOGLIO N° 70 · PLANIMETRIA CATASTALE 1:2.000

AREA IN CORSO DI ACQUISIZIONE MEDIANTE ESPROPRIAZIONE 200mq.

124

126

128

AREA IN CORSO DI ASSERVIMENTO COATTIVO PER SISTEMAZIONE STRADA 140mq.

3200

3585

122

183

169

170

171

216

230

2820

118

120

184

215

207

AREA DI PROPRIETA' RAI · 200mq.

168

206

ULTERIORE AREA DA ASSOGGETTARE A VINCOLO DI ASSOLUTA INEDIFICABILITA' 672mq.

172

125

127

214

129

199

LINEA ELETTRICA B.T.

212

231

210

(4890)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1165.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Sant'Angelo Lodigiano.

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Sant'Angelo Lodigiano (Milano), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 283

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1166.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in San Pietro in Cariano.

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in San Pietro in Cariano (Verona), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 282

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1167.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Partinico.

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Partinico (Palermo), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 281

DECRETO 20 agosto 1980. n. **1168.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Ceccano.

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Ceccano (Frosinone), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 280

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1169.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Tirano.

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Tirano (Sondrio), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 287

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1170.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Soresina.

N. 1170. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita in Soresina (Cremona), una sezione per geometri presso il locale istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 286

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1171.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Montagnana.

N. 1171. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Montagnana (Padova), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 285

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1172.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Mesagne.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Mesagne (Brindisi), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 284

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1974/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 1975/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 176/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1977/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1978/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1979/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1980/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1981/81 della commissione, del 10 luglio 1981, recante modifica degli allegati 1, 4, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1982/81 della commissione, del 15 luglio 1981, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 1983/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1984/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1985/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1986/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1987/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1533/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 155 del 13 giugno 1981).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1793/81 del Consiglio, del 24 giugno 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per filati di poli (p-fenilentereftalammide), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pneumatici, della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune (« Gazzetta Ufficiale » n. L 179 del 1° luglio 1981).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1807/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino romano (« Gazzetta Ufficiale » n. L 181 del 2 luglio 1981).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1906/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che modifica gli importi compensativi monetari (« Gazzetta Ufficiale » n. L 190 del 10 luglio 1981).

Pubblicati nel n. L 193 *del* 16 *luglio* 1981.

(197/C)

Regolamento (CEE) n. 1988/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativo al regime di importazione in Italia dei filati di iuta originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 1989/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativo alle operazioni che beneficiano in Grecia di un'aliquota d'intervento maggiorata del Fondo sociale europeo.

Regolamento (CEE) n. 1990/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1991/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1992/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1993/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1994/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri indumenti esterni e accessori di abbigliamento, della categoria di prodotti n. 75 (codice 0750), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1995/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti gommati, della categoria di prodotti n. 103 (codice 1030), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1996/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio.

Raccomandazione n. 1997/81/CECA della commissione, del 3 luglio 1981, che modifica la raccomandazione n. 587/80/CECA relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, originari dei Paesi terzi.

Decisione n. 1998/81/CECA della commissione, del 14 luglio 1981, che modifica ulteriormente la decisione n. 588/80/CECA concernente la sorveglianza statistica all'esportazione di taluni prodotti siderurgici.

Regolamento (CEE) n. 1999/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 2000/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2001/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2002/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2003/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2004/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2005/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che sospende temporaneamente la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per l'orzo e il granturco.

Regolamento (CEE) n. 2006/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 194 *del* 17 *luglio* 1981.

(198/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Martedì 21 luglio 1981, alle ore 11,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Abdul Waheed, ambasciatore della Repubblica islamica del Pakistan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4572)

Martedì 21 luglio 1981, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. José Eduardo de Meneses Rosa, ambasciatore del Portogallo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4573)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Este

Con decreto 30 maggio 1981, n. 883, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di terreno costituiti da relitti d'alveo, da tempo tombati dell'ex scolo consorziale Squacchielle e dell'ex fossa Maggiorina, in comune di Este (Padova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio, n. 14 mappali 476 (are 3.70); 477 (are 0.26); 478 (are 2.40); 492 (are 1.25); 493 (are 1.80); 494 (are 2.80); 495 (are 3.44); 446 (are 1.30); 497 (are 3.40); 498 (are 1.60); 499 (are 3.50); 500 (are 0.45); 339 (are 1.60); 349 (are 0.35); 350 (are 0.30); 377 (are 0.27); 378 (are 0.25); 379 (are 0.25); 502 (are 1.05); 380 (are 0.30); 381 (are 1.30); 400 (are 0.15); 407 (are 0.45); 370½ (are 1.00); della superficie complessiva di are 33.17; ed indicati nella relazione di stima 3 aprile 1980, n. 4155, con allegato estratto di mappa rilasciato il 24 febbraio 1976, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fanno parte integrante del citato decreto.

(4835)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Camposampiero

Con decreto 30 maggio 1981, n. 930, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo dello scolo Rio Storto, in comune di Camposampiero (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappale n. 94, della superficie di mq. 415, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 luglio 1979 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, con allegata dimostrazione di frazionamento, che fanno parte integrante del citato decreto.

(4837)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Dovadola

Con decreto 29 maggio 1981, n. 671, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno emerso dal fiume Montone, in comune di Dovadola (Forlì), segnato nel nuovo catasto terreni dal comune medesimo al foglio n. 16, mappale 435 (ex 16½) della superficie di mq. 2455, ed indicato nella relazione tecnica estimativa con allegata planimetria rilasciata il 18 marzo 1980, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fanno parte integrante del citato decreto.

(4839)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Voghera

Con decreto 29 maggio 1981, n. 675, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sponda sinistra del torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Voghera (Pavia) al foglio n. 61, in fregio al mappale 654, della superficie di mq. 225, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 9 luglio 1979 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

(4838)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Basilicata, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

Con decreto 20 maggio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è stato disposto ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni di Potenza e Matera, mediante consegna dei relativi inventari dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, allocati negli immobili assunti in locazione nei citati comuni e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4769)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Veneto, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Con decreto 22 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Veneto, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, degli immobili alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ubicati nella citata regione, nonché mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso Ente, allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore del suddetto ente.

(4770)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Veneto, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Con decreto 22 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Veneto, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento, al comune di Venezia, mediante la consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, allocati nell'immobile assunto in locazione nel citato comune e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4771)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Elevazione, da sette a dieci, del numero dei posti del concorso a coadiutore amministrativo nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343 concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1979, registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 174, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa del Ministero, per le vacanze risultanti nel ruolo alla data del 31 dicembre 1978;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 333, con il quale il Ministero è stato autorizzato ad indire un concorso a quattro posti (di cui uno riservato ai sottufficiali) di coadiutore in prova predetto ruolo della carriera esecutiva amministrativa del Ministero, per le vacanze sussistenti nel ruolo stesso alla data del 31 dicembre 1979;

Tenute presenti le esigenze di servizio che impongono di coprire subito tutte le vacanze di posti esistenti;

Considerato che l'alto numero di candidati partecipanti al citato concorso a sette posti indetto con il suindicato decreto ministeriale 16 novembre 1979 consente di operare una adeguata selezione dei candidati stessi;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione dei beneficiari di cui alla legge n. 482/1968;

Rilevato infine che l'autorizzazione di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1980 prevedeva la riserva di uno dei posti ai sottufficiali, ai sensi dell'art. 352 del testo unico n. 3/1957;

Ritenuta quindi la opportunità di elevare da sette a dieci il numero dei posti messi a concorso con il ripetuto decreto ministeriale 16 novembre 1979;

Decreta:

I posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa del Ministero, messi a concorso con decreto ministeriale 16 novembre 1979 citato nelle premesse, sono elevati da sette a dieci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1981

p. *Il Ministro*: ARMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1981
Registro n. 2 *Commercio, estero, foglio n.* 367

(4783)

Elevazione, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1979, registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 177, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica del Ministero, per le vacanze risultanti nel ruolo stesso alla data del 31 dicembre 1978;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1980 registrato alla Corte di conti il 21 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 333, con il quale il Ministero è stato autorizzato ad indire un altro concorso a un posto di agente tecnico in prova nel predetto ruolo della carriera ausiliaria tecnica del Ministero stesso, per la corrispondente vacanza sussistente nel ruolo medesimo alla data del 31 dicembre 1979;

Tenute presenti le esigenze di servizio che impongono di coprire subito tutte le vacanze di posti esistenti;

Considerato che l'alto numero di candidati partecipanti al citato concorso a un posto indetto con il suindicato decreto ministeriale 16 novembre 1979 consente di operare una adeguata selezione dei candidati stessi;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione dei beneficiari di cui alla legge n. 482/1968;

Ritenuta quindi la opportunità di elevare da uno a due il numero dei posti messi a concorso con il ripetuto decreto ministeriale 16 novembre 1979;

Decreta:

I posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica del Ministero, messi a concorso con il decreto ministeriale 16 novembre 1979 citato nelle premesse, sono elevati da uno a due.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1981

p. *Il Ministro*: ARMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1981
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 368

(4784)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Vigevano

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 maggio 1981 la commissione giudicatrice del concorso riservato al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Vigevano, è costituita come appresso:

Presidente:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

Componenti:

Meloni prof. Cesare, ordinario di igiene dell'Università di Pavia;

Malamani prof. Vittorio, ordinario di clinica medica dell'Università di Pavia;

Nascimbene prof. Attilio, ufficiale sanitario del comune di Pavia;

Gallina dott. Sergio, funzionario medico della regione Lombardia;

Nitti dott. Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

Segretario:

Bolis geom. Mauro, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Pavia.

(4822)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1981, n. 15.
Disciplina del sistema informativo regionale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 18 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Art. 1.
Finalità del sistema informativo regionale

Il sistema informativo regionale è costituito dall'insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali di programmazione, legislative ed amministrative, nonché delle funzioni di competenza degli enti autonomi territoriali e degli altri enti ed organismi locali.

Esso deve costituire un insieme di informazioni definito, aggiornabile ed integrabile e deve coordinarsi con il sistema informativo nazionale.

Art. 2.
Strutture del sistema informativo regionale

Il sistema informativo regionale comprende:

a) il sistema informativo inerente ai processi gestionali ed operativi dei servizi e degli uffici dipendenti dal consiglio e dalla giunta regionali ed a quelli definiti dalle singole leggi regionali;

b) i sistemi informativi inerenti ai processi gestionali ed operativi delle unità socio-sanitarie locali, degli enti autonomi territoriali e degli altri enti ed organismi locali, relativamente alle funzioni loro attribuite o delegate nelle materie di competenza regionale;

c) il sistema informativo inerente all'attività di programmazione, da attuarsi mediante l'utilizzo delle informazioni ricavabili dai sistemi previsti dalle precedenti lettere *a)* e *b)*, e dal comma successivo, nonché mediante la raccolta e l'elaborazione di dati acquisibili da altre fonti.

La regione promuove altresì lo sviluppo dei sistemi informativi degli enti ed organismi di cui alla lettera *b)* del comma precedente che siano integrabili con il sistema informativo regionale.

Art. 3.
Modalità di gestione del sistema informativo regionale

Le attività ed i processi contemplati nel sistema informativo regionale sono automatizzati quando ricorrono le opportunità sul piano tecnico, economico ed operativo.

Art. 4.
Programmazione del sistema informativo

Il programma regionale di sviluppo ed i piani di settore definiscono le linee per l'attuazione del sistema informativo regionale e le caratteristiche del progetto relativo alla sua realizzazione, da predisporsi ed approvarsi ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Il progetto di cui al precedente comma definisce, in termini generali, le modalità di raccolta, di aggiornamento e di trattamento delle informazioni, le finalità del loro utilizzo e le strutture organizzative interessate dai processi operativi, nonché le previsioni di spesa.

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del progetto dei programmi operativi annuali previsti dal successivo **art. 5 e**, ove necessario, propone l'aggiornamento del progetto ai fini di quanto previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 5.
Programmi operativi annuali

In attuazione del progetto di cui al precedente art. 4, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio, delibera annualmente **un** programma operativo per l'anno successivo.

Il programma operativo annuale individua:

a) i settori e le aree di attività;

b) gli interventi ed i soggetti tenuti a realizzarli;

c) le modalità e gli strumenti di attuazione, ivi comprese le iniziative di formazione del personale;

d) le risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie di cui al comma precedente, lettera *d)*, sono allocate nei capitoli di bilancio da istituirsi ai sensi del successivo art. 15.

Art. 6.
Attuazione dei programmi operativi

La giunta regionale assicura l'attuazione del programma operativo annuale promuovendo, ove occorra, le intese dirette ad acquisire i dati d'interesse regionale in possesso dell'istituto centrale di statistica e di altri soggetti pubblici e privati.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, assicurano i reciproci adeguamenti tra le strutture organizzative, le procedure e la gestione del sistema informativo regionale.

Art. 7.
Interventi per lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi a livello locale

Nel quadro degli obiettivi del sistema informativo regionale, la regione, anche al fine di consentire l'interscambio di informazioni tra i vari livelli amministrativi, promuove le attività delle unità socio-sanitarie locali, degli enti autonomi territoriali e degli altri enti locali dirette alla raccolta, all'organizzazione ed al trattamento, secondo criteri omogenei, dei dati utili all'esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione di loro competenza.

La regione promuove altresì la gestione automatizzata dei processi operativi inerenti alle attività di cui al comma precedente, tenuto conto dei criteri previsti dal precedente art. 3.

A tal fine la regione:

a) propone ai soggetti di cui al precedente primo comma, l'adozione di procedure e di metodologie uniformi, anche mettendo a loro disposizione programmi applicativi informativi di uso generalizzato;

b) concorre in modo diretto ed indiretto alla formazione ed all'addestramento degli operatori locali;

c) fornisce l'assistenza specializzata necessaria per la migliore definizione dei sistemi informativi a livello locale;

d) promuove l'uso coordinato, delle risorse informatiche da parte degli enti locali, anche assegnando agli enti medesimi, singoli o associati, contributi per l'avviamento della gestione automatizzata delle procedure.

Il progetto ed i programmi operativi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dispongono in ordine alla programmazione ed alla attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 8.
Consulta per il coordinamento delle iniziative interessanti il sistema informativo regionale

Presso la giunta regionale, ai fini del coordinamento delle attività di cui ai precedenti art. 2, lettere *b)* e *c)* e art. 7, è istituita una consulta ai sensi dell'art. **41** della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

La consulta è composta da:

il presidente della giunta regionale che la presiede;

un rappresentante dell'istituto regionale di ricerca;

un rappresentante dell'unione regionale delle province lombarde;

un rappresentante dell'associazione regionale dei comuni lombardi;

un rappresentante delle unità socio-sanitarie locali, da designare a cura della associazione regionale dei comuni lombardi;

un rappresentante della Lombardia informatica S.p.a. di cui al successivo art. 11 della presente legge;

un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;

un rappresentante dell'istituto centrale di statistica.

La consulta si avvale di una segreteria tecnica composta dai coordinatori dei comitati scientifici di cui al secondo comma, lettere *a*) e *c*) dell'art. 38 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 e dai dirigenti del servizio sistemi informativi e informatica, del servizio statistica e del servizio organizzazione.

La consulta può essere integrata, in relazione agli argomenti trattati, da altri membri della giunta regionale o da rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati, convocati dal presidente della giunta.

Art. 9.

Segreto d'ufficio

Sono coperti da segreto d'ufficio e non possono essere resi noti se non in forma collettiva, in modo che non si possa fare alcun riferimento individuale, i dati e le notizie:

a) che pervengono alla regione dall'istituto centrale di statistica o da altri soggetti pubblici con il vincolo del segreto d'ufficio;

b) che siano stati raccolti dalla regione garantendone agli interessati la riservatezza.

Art. 10.

Accesso ai dati del sistema informativo regionale

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera i criteri e le modalità di accesso ai dati del sistema informativo regionale da parte dell'amministrazione regionale e dei soggetti pubblici e privati.

Chiunque ha diritto di ottenere a proprie spese le informazioni comunque associate alla propria persona e di far apportare gratuitamente le correzioni degli eventuali errori.

Gli enti pubblici ed i servizi regionali che forniscono dati per il sistema informativo regionale hanno comunque accesso ai dati da essi forniti; per gli enti predetti l'accesso è gratuito.

Per i restanti enti l'accesso gratuito ai dati è limitato a quelli inerenti all'esercizio di funzioni regionali delegate.

Titolo II

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Art. 11.

Partecipazione della regione alla « Lombardia informatica S.p.a. »

Per la realizzazione e la gestione del sistema informativo la regione assume una partecipazione nella società « Lombardia informatica S.p.a. » avente per oggetto sociale la fornitura di servizi informatici.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa delibera di giunta, a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della regione alla « Lombardia informatica S.p.a. » ed, in particolare, a sottoscrivere le azioni e gli eventuali accordi fra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

Di tali atti ed accordi è data immediata comunicazione al consiglio regionale.

La sottoscrizione delle azioni è subordinata all'avvenuto accertamento, da parte della giunta regionale, comprovato da formale delibera assunta dalla stessa, che lo statuto della « Lombardia informatica S.p.a. » disponga, per la durata della partecipazione alla società, quanto segue:

1) che possano partecipare alla società solo enti pubblici operanti sul territorio della regione Lombardia e società a partecipazione regionale e nazionale;

2) che l'oggetto sociale della « Lombardia informatica S.p.a. » preveda la fornitura di servizi contemplati dai piani e progetti approvati dalla regione;

3) che i servizi e le prestazioni possano essere resi unicamente alla regione, agli enti locali territoriali, alle unità socio-sanitarie locali ed agli altri soci della « Lombardia informatica S.p.a. »;

4) che per le prestazioni e servizi da essi forniti, la « Lombardia informatica S.p.a. » debba stipulare contratti anche multilaterali nei quali il corrispettivo venga determinato con riferimento ai livelli correnti di mercato;

5) che l'utile della gestione debba essere destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari all'inizio di ogni triennio, restando esclusa qualsiasi forma di distribuzione agli azionisti.

I rappresentanti della regione nella società sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della regione e possono essere revocati ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2.

Art. 12.

Consulenza per l'attuazione del sistema informativo regionale

Per lo studio di problemi di particolare rilievo scientifico e tecnico connessi all'attuazione della presente legge, il progetto di cui al precedente art. 4 ed i relativi programmi operativi annuali possono prevedere il conferimento, da parte della giunta regionale, di incarichi di consulenza ad esperti particolarmente qualificati nella progettazione e nella gestione dei sistemi informativi.

In particolare l'attività di consulenza ha per oggetto:

a) la definizione degli standards tecnico-operativi e delle metodologie tecnico-gestionali da osservare nel processo di analisi di sviluppo e di gestione dei sistemi informativi automatizzati;

b) le metodologie di controllo sotto il profilo tecnico delle forniture di servizi informatici;

c) l'elaborazione degli studi di fattibilità sul piano tecnico-economico ed operativo, nonché la conduzione ed il controllo delle fasi di sviluppo di applicazioni informatiche di particolare complessità;

d) la messa a punto di modelli applicativi sperimentali finalizzati alla puntuale definizione dei problemi e delle esigenze dell'utenza regionale ed infraregionale attraverso una stretta interazione con le strutture utenti;

e) le metodologie di rilevazione ed elaborazione statistica dei dati;

f) l'analisi e la definizione, sotto il profilo organizzativo, dei problemi connessi all'attuazione del sistema informativo.

La giunta regionale può avvalersi di non più di dieci esperti per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma precedente e di non più di due esperti per lo svolgimento, rispettivamente, delle attività di cui alle lettere *e*) ed *f*).

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 per un periodo non superiore ai cinque anni.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 13.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio, delibera un primo programma operativo con l'osservanza di quanto previsto dal precedente art. 5, secondo comma.

Il programma operativo di cui al comma precedente è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Norma di salvaguardia

In relazione a quanto disposto dall'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e fino all'approvazione del piano sanitario regionale e del progetto di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge, le unità socio-sanitarie locali non possono stipulare nuovi contratti di acquisto e di noleggio di apparecchiature elettroniche e programmi di base e applicativi per la elaborazione dei dati, né modificare contratti già in atto per ampliamenti e sostituzioni, se non nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo quarto comma.

I contratti già in atto possono essere prorogati di volta in volta per non più di dodici mesi.

Eventuali contratti di servizi di elaborazione dati non dovranno superare la durata di dodici mesi e non potranno essere prorogati di volta in volta se non per periodi non superiori ai dodici mesi.

Le unità socio-sanitarie locali che intendono comunque assumere le iniziative di cui al precedente primo comma, prima dell'approvazione della legge regionale relativa al piano sanitario regionale e del progetto di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge, devono trasmettere alla giunta regionale una dettagliata relazione sugli aspetti tecnici e finanziari indicando anche le ragioni che ne suggeriscono la attuazione con carattere d'urgenza, al fine di ottenerne l'autorizzazione.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera assunta dall'unità socio-sanitaria locale, accerta la sussistenza delle ragioni di urgenza e la compatibilità dell'iniziativa con quanto previsto dalle proposte di programma regionale di sviluppo e dalle linee del piano sanitario regionale approvate dagli organi regionali.

La determinazione adottata dalla giunta regionale è comunicata all'unità socio-sanitaria locale interessata per gli ulteriori provvedimenti deliberativi di competenza.

Copia delle comunicazioni di cui al precedente comma deve essere trasmessa dall'ente interessato al comitato regionale di controllo unitamente alle deliberazioni conseguenti.

Art. 15.

Norma finanziaria

Gli oneri relativi alla gestione di procedure automatizzate in esercizio sono a carico degli stanziamenti iscritti annualmente, tra le spese obbligatorie, al capitolo 1.1.2.4.1.325 « Spese per la gestione delle procedure automatizzate, per il noleggio di apparecchiature elettroniche e per le elaborazioni in service-spese diverse di funzionamento del servizio meccanografico » dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e successivi.

Alla determinazione della spesa relativa alla rilevazione e alla elaborazione di dati secondo modalità non automatizzate si provvederà, a decorrere dall'anno 1981, con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5, terzo comma, della presente legge, è abrogato — a decorrere dall'esercizio finanziario 1981 — il quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 « Diritto allo studio — norme di attuazione ».

Alla determinazione della spesa relativa alla partecipazione della regione alla società « Lombardia informatica S.p.a. » disposta dal precedente art. 11, nonché alla determinazione della spesa per lo sviluppo delle applicazioni informatiche previste dal programma operativo di cui al precedente art. 13 e alle spese per l'assunzione dei consulenti di cui al precedente art. 12 si provvederà con successivo provvedimento legislativo in conformità con quanto disposto dal bilancio pluriennale 1981-83.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 16 marzo 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 29 *gennaio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *marzo* 1981 *prot.* 22802/3447).

(4370)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411100812220)